

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI n. 49 del 10 aprile 2018

Registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste in tema di ricerca e innovazione. Riapertura per la presentazione delle domande di iscrizione. Anno 2018. Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1. DGR n. 1516 del 12 agosto 2014.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si riaprono i termini per l'anno 2018 per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro regionale dei valutatori.
--

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale", articolo 15, comma 1, ha istituito il Registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste da bando, demandando alla Giunta regionale l'individuazione dei criteri e delle modalità per la relativa iscrizione nonché le modalità per la tenuta e l'aggiornamento del Registro medesimo;

che, con deliberazione n. 1516 del 12 agosto 2014, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l'iscrizione al Registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso Registro, oltre all'avviso pubblico per la presentazione delle domande d'iscrizione, incaricando altresì il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione degli adempimenti attuativi;

che, la citata DGR n. 1516/2014, Allegato A, a decorrere dall'anno 2016 prevede l'aggiornamento annuale del Registro dei valutatori mediante avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande d'iscrizione, da emanarsi con decreto del Direttore della struttura regionale competente che approva, contestualmente, il relativo modello di domanda da pubblicare sul sito internet regionale;

che, la stessa DGR n. 1516/2014 stabilisce di estendere l'utilizzo del Registro regionale dei valutatori anche per la valutazione dei progetti a valere sulla Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, qualora ritenuto opportuno e/o necessario in relazione al progetto ammesso ai benefici economici;

che, al fine di rendere operativo il Registro dei valutatori con decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220 del 20 agosto 2014 è stata approvata la modulistica utile alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro medesimo;

RITENUTO di confermare la modulistica per la presentazione della domanda approvata con il citato decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220/2014, Allegato A;

di stabilire che il periodo utile per la presentazione della domanda di iscrizione al Registro regionale dei valutatori decorre dal giorno 16 aprile 2018 e termina il giorno 30 aprile 2018, ultimo giorno utile;

di stabilire che la domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo "ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it" con indicazione nell'oggetto della PEC della dicitura: "*Cognome e nome [del candidato] - Domanda per l'iscrizione al registro regionale dei valutatori ai sensi della L.r. n. 9/2007, art. 15*";

VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241;

le leggi regionali 10 gennaio 1997 n. 1, 18 maggio 2007, n. 9, 31 dicembre 2012, n. 54, 30 maggio 2014, n. 13;

le deliberazioni della Giunta regionale n. 1516 del 12 agosto 2014, n. 435 del 15 aprile 2016, n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016, n. 1076 del 29 giugno 2016 e n. 1156 del 12 luglio 2016;

il decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220 del 20 agosto 2014;

il decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 59 del 5 ottobre 2016 e il decreto del Direttore dell'Area Sviluppo Economico n. 24 del 26 settembre 2017;

la normativa di riferimento, i provvedimenti amministrativi citati e la documentazione agli atti;

decreta

1. di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di riaprire i termini per la presentazione delle domande d'iscrizione al Registro regionale dei valutatori di cui alla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1;
3. di confermare il modulo per la presentazione delle domande d'iscrizione al Registro regionale dei valutatori, giusta DGR n. 1516 del 12 agosto 2014, così come approvato con DDRI n. 220 del 20 agosto 2014, Allegato A;
4. di dare atto che la domanda di iscrizione può essere presentata dal giorno 16 aprile 2018 al giorno 30 aprile 2018 esclusivamente mediante la modulistica di cui al precedente punto 2), disponibile sul sito Internet istituzionale della Regione del Veneto "www.regione.veneto.it", all'interno della sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", nella pagina Web dedicata attivata nella sottosezione "Avvisi";
5. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Antonio Bonaldo